



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO

approvato con Delibera n° 74 del 15/04/2014 del Commissario Straordinario della Provincia di Cagliari

INDICE

- Art. 1** - Oggetto finalità e principi
- Art. 2** - Soggetti richiedenti
- Art. 3** - Concessione del patrocinio
- Art. 4** - Procedura per il rilascio
- Art. 5** - Decadenza e sanzioni
- Art. 6** - Obbligo dei patrocinati e utilizzo dello stemma/logo
- Art. 7** - Responsabilità

Art. 1 – Oggetto finalità e principi

Il “patrocinio” costituisce un riconoscimento morale, mediante il quale la Provincia di Cagliari esprime la propria simbolica adesione o apprezzamento a una manifestazione ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, sociali e celebrative, con la possibilità per il beneficiario di fregiarsi dello stemma dell'Amministrazione Provinciale, senza l'assunzione di oneri finanziari a carico dell'Ente.

La concessione di patrocinio è accordata esclusivamente per la manifestazione o iniziativa per la quale si è presentata istanza e non è estesa ad eventuali edizioni successive dell'attività.

Art. 2 – Soggetti richiedenti

Il patrocinio come sopra definito può essere riconosciuto a:

- soggetti pubblici o privati operanti sul territorio senza fini di lucro (associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, etc.) che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
- soggetti di chiara fama e prestigio.

Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
- palesemente non coincidenti con le finalità della Provincia;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative lesive dell'immagine dell'Amministrazione e/o delle istituzioni pubbliche.

Art. 3 – Concessione del patrocinio

Il patrocinio gratuito è accordato dall'organo di vertice dell'amministrazione con proprio atto.

Art. 4 – Procedura per il rilascio

Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, all'Amministrazione Provinciale almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa, avvalendosi preferibilmente del modulo appositamente predisposto dalla Provincia, con le seguenti indicazioni:

- a) l'esatta denominazione del soggetto richiedente, la sua natura giuridica, la sede ed il numero di codice fiscale e partita I.V.A., se posseduta;
- b) le generalità del legale rappresentante e la carica da esso ricoperta;
- c) l'attività per la quale si richiede il patrocinio (con una descrizione sintetica della stessa) ed il relativo periodo di realizzazione;
- d) ogni altra notizia utile.

Alla domanda va possibilmente allegato tutto il materiale informativo prodotto per la divulgazione dell'iniziativa. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza entro 20 giorni dalla presentazione equivale a diniego.

Art. 5 – Decadenza e sanzioni

L'Amministrazione Provinciale può recedere dalla concessione del patrocinio, al fine di tutelare la propria immagine, qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.

Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e dello stemma della Provincia, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

Art. 6 – Obblighi dei patrocinati e utilizzo dello stemma provinciale

I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio della Provincia sono autorizzati formalmente a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Ente.

Il conferimento del patrocinio vincola il soggetto beneficiario a citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (inviti, carta intestata, comunicati stampa, sito web, locandine, manifesti, opuscoli, prodotti editoriali, etc.), accompagnando lo stemma con la dicitura "*con il Patrocinio della Provincia di Cagliari*".

Lo stemma deve essere apposto sul materiale promozionale o documentale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa.

Art. 7 – Responsabilità

La concessione del patrocinio non coinvolge la Provincia di Cagliari in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico e nei confronti di terzi.